

Rapporto di maggioranza

numero

6270 R1

data

21 novembre 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione

sull'iniziativa parlamentare 22 giugno 2009 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo socialista (ripresa da Francesco Cavalli) per la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (passaggio agli Esecutivi della competenza in materia di concessione della cittadinanza)

(v. messaggio 22 settembre 2009 n. 6270)

I. PREMESSA

Con l'iniziativa in rassegna il Gruppo socialista, e per esso l'allora deputato Manuele Bertoli e altri dodici cofirmatari, propongono le seguenti modifiche della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994:

Art. 10 cpv. 1 (modifica)

Conclusi gli accertamenti, il Municipio decide sulla concessione dell'attinenza comunale.

Art. 11 (modifica)

Conferita l'attinenza comunale, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Art. 17 cpv. 1 (modifica)

Conclusi gli accertamenti, il Municipio decide sulla concessione dell'attinenza comunale.

Art. 19 (modifica)

Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Art. 41a (modifica)

¹*Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato.*

²*Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.*

I promotori dell'iniziativa sostengono che la competenza decisionale in merito alla concessione dell'attinenza comunale e della cittadinanza debba essere trasmessa dai Legislativi (Consiglio comunale, rispettivamente Gran Consiglio) agli Esecutivi (Municipio, rispettivamente Consiglio di Stato), in quanto questi ultimi gremii sarebbero meglio in grado di garantire il diritto alla motivazione di un (eventuale) rifiuto della domanda di naturalizzazione e il diritto al rispetto della sfera privata previsti dalla Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (LCit).

Più in generale i promotori dell'iniziativa ritengono che *«sia meglio che a occuparsi di questa problematica siano gli Esecutivi comunali e cantonale piuttosto che i rispettivi Legislativi. Si avrebbe così una procedura meno sottoposta a vincoli ideologici e più rispettosa dei singoli casi: in definitiva, più giusta»*.

Sulle motivazioni dell'iniziativa si entrerà più nel dettaglio nel prosieguo del rapporto.

II. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Con il suo messaggio del 22 settembre 2009 il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato la più recente evoluzione giurisprudenziale e legislativa in materia nonché gli esiti di consultazioni popolari sul tema, ha proposto di respingere l'iniziativa sulla base delle seguenti considerazioni, che, data la loro brevità, vengono riportate per esteso:

«L'aspetto sollevato dall'iniziativa parlamentare è strettamente legato ai temi giurisprudenziali e di diritto citati sopra. Ai vantaggi che sarebbero attuati accettando l'iniziativa parlamentare, inerenti in particolare una parziale semplificazione della procedura e del rispetto della protezione dei dati personali, rispettivamente una maggior facilità di formazione ed informazione delle persone addette all'esame ed all'assunzione delle decisioni in materia di naturalizzazione, si contrappongono gli svantaggi che risiedono principalmente nel fatto che le decisioni oggi estese ad un alto numero di persone (tutti i membri dei legislativi comunali o, laddove ancora presenti, delle assemblee comunali) sarebbero concentrate ai soli esecutivi. In questo senso il Consiglio di Stato ritiene essere un segnale nella direzione sbagliata quello di sottrarre al CC, al GC ed alle rispettive commissioni, la possibilità di esprimersi sul processo di naturalizzazione.

Nell'ambito delle procedure di naturalizzazione, ritenuto che sono ora considerate procedure di applicazione del diritto per le quali è prevista una procedura di ricorso, le garanzie di equità e correttezza nell'applicazione del diritto sono peraltro garantite, sia che le competenze decisionali spettino all'esecutivo che al legislativo.

Di particolare rilievo appare inoltre il fatto che la valutazione dell'integrazione comporta un giudizio di valore che, in assenza di disposizioni vincolanti e di giurisprudenza consolidata, è maggiormente e più democraticamente esercitata dagli organi legislativi. Questo aspetto è peraltro fortemente radicato nella tradizione del nostro Cantone, che ha sempre prestato particolare attenzione alla gestione democratica dell'iter di naturalizzazione, sin qui garantito dai legislativi. Questa procedura assicura inoltre nel migliore dei modi la trasparenza nei processi di concessione dell'attinenza comunale e della cittadinanza cantonale. Il coinvolgimento allargato dell'autorità che rappresenta l'intera società comunale o cantonale e che -per certi versi- accoglie tra sé i nuovi cittadini, permette anche di esercitare una sorta di "verifica referenziale estesa", così da meglio scongiurare l'eventualità che sia concessa l'attinenza comunale o la cittadinanza cantonale a chi non soddisfa i necessari requisiti di idoneità e, in definitiva, non ne è meritevole».

III. IL QUADRO LEGISLATIVO

1. Confederazione

Sul piano federale l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dalla Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) del 29 settembre 1952.

Come indicato nel messaggio del Consiglio di Stato il 1° gennaio 2009 sono entrati in vigore tre nuovi articoli che concernono la cosiddetta naturalizzazione ordinaria e due nuovi articoli in merito ai rimedi di diritto.

Questa modifica, come si può leggere nel rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 2005 (FF 2005, pagg. 6177 segg.), ha preso le mosse da un'iniziativa parlamentare presentata in forma di proposta generica il 3 ottobre 2003 dal consigliere agli Stati Thomas Pfisterer. L'iniziativa chiedeva *«anzitutto che, per quanto concerne la naturalizzazione ordinaria, la legge sulla cittadinanza sia modificata in modo tale che i Cantoni siano liberi di sottoporre le decisioni sulla naturalizzazione allo scrutinio del Popolo (assemblea comunale o votazione) o dei rappresentanti del Popolo medesimo (parlamento). Si prefigge inoltre di modificare la legislazione affinché il Tribunale federale sia privato della sua competenza in materia di naturalizzazione ordinaria e possa pronunciarsi unicamente su ricorsi concernenti la violazione delle garanzie procedurali costituzionali. L'iniziativa parlamentare è stata confermata da 31 consiglieri agli Stati»* (FF 2005, pag. 6179).

Come risulta dal rapporto commissionale federale, *«l'iniziativa parlamentare Pfisterer è stata lanciata a seguito delle due decisioni prese dal Tribunale federale il 9 luglio 2003 (DTF 129 I 217 e DTF 129 I 232). Su ricorso, l'Alta Corte ha dapprima annullato, per violazione del divieto di discriminazione, una decisione sulla naturalizzazione presa dal Comune di Emmen; poi, in una causa riguardante la città di Zurigo, ha giudicato illecito sottoporre le domande di naturalizzazione allo scrutinio popolare»*.

Tale situazione, in cui il Tribunale federale si è di fatto sostituito al legislatore federale, è stata reputata insoddisfacente dall'Assemblea federale che ha pertanto deciso di legiferare in materia, recependo in parte le considerazioni dell'Alta Corte.

La legge federale, come indicato dall'iniziativa del gruppo socialista *«mette l'accento sulla necessità di trattare i casi in base a principi di equità e di discrezione»* ma - ciò che il testo dell'iniziativa pare sottacere, o comunque relativizzare - questo obiettivo viene perseguito in parallelo, e non in contraddizione, con la volontà, espressa chiaramente dal legislatore federale, *«di conciliare questi principi con la naturalizzazione mediante votazione popolare»* (FF 2005 pag. 6186).

L'Assemblea federale ha introdotto pertanto gli artt. 15a-15c LCit che concernono in modo particolare le esigenze in materia di motivazione e protezione della sfera privata.

L'art. 15a LCit (marginale: Procedura nel Cantone) prevede quanto segue:

¹*La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.*

²*Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.*

L'art. 15b LCit (marginale: obbligo di motivazione) prevede quanto segue:

¹*Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.*

²*Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.*

L'art. 15c LCit (marginale: protezione della sfera privata) prevede quanto segue:

¹*I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.*

²*Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:*

- a. *cittadinanza;*
- b. *durata di residenza;*

c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.

³Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

In materia di rimedi giuridici sono invece stati introdotti, rispettivamente modificati gli artt. 50a e 51 LCit.

L'art. 50a LCit (marginale: Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale) prevede quanto segue:

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

L'art. 51 LCit (marginale: Ricorsi a livello federale) prevede quanto segue:

¹*I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.*

²*Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.*

2. Cantone

Sul piano cantonale l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale sono rette dalla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994.

La competenza decisionale spetta sul piano comunale all'Assemblea comunale o al Consiglio comunale (art. 10 LCCit) e sul piano cantonale al Gran Consiglio (art. 11 LLCit)

Le modifiche legislative sul piano federale indicate nel capitolo precedente hanno condotto all'introduzione di un nuovo art. 41a LCCit (marginale: Rimedi giuridici), entrato in vigore il 27 gennaio 2009, che prevede quanto segue:

¹*Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato.*

²*Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.*

³*Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.*

IV. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione della legislazione ritiene condivisibile il contenuto del messaggio del Consiglio di Stato, il quale riprende in larga misura il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 2005.

1. Compatibilità della legge cantonale con il diritto federale

La Commissione ritiene che l'attribuzione della competenza ai legislativi non sia in alcun modo in contraddizione con i principi sanciti dal preminente diritto federale.

Non è del resto un caso se, proprio a tutela della procedura in vigore in taluni Cantoni, il legislatore federale abbia previsto in modo esplicito la possibilità «che una domanda di

naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale» (art. 15a LCit), ciò che estende la cerchia dei decisori a una sfera di persone ben più ampia di quanto non preveda il diritto cantonale ticinese.

2. Rischio di burocratizzazione

La Commissione della legislazione non condivide in particolare l'assunto dei promotori dell'iniziativa secondo cui i legislativi (cantonale e comunali) sarebbero sottoposti a maggiori «*vincoli ideologici*» rispetto agli esecutivi.

Se ciò fosse vero occorrerebbe attribuire qualsiasi decisione agli Esecutivi o, meglio ancora, a delle sorte di automi programmati per applicare il diritto con implacabile meccanicità, svilendo quella porzione di apprezzamento, interpretazione e considerazione della circostanze concrete che compete a ciascun organo, giudiziario, amministrativo e politico e che costituisce il più efficace rimedio a quella deriva formalistica del diritto già condannata dai latini con il brocardo *summum ius, summa iniuria*.

A tale riguardo va precisato che la legge federale prevede requisiti di idoneità alla naturalizzazione che difficilmente possono essere inquadrati secondo rigidi schemi burocratici e amministrativi.

L'art. 14 LCit prevede in effetti che «*prima del rilascio dell'autorizzazione si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se a. si è integrato nella comunità svizzera; b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri; c. si conforma all'ordine giuridico svizzero; d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera*».

Ora, se i requisiti "c" e "d" sono, in qualche modo, determinabili anche tramite il mero esame di dossier o di formulari, ciò non può valere nel caso dei requisiti "a" e "b" che dipendono in larga misura da una valutazione legata alle circostanze particolari della comunità chiamata a esaminare la richiesta di naturalizzazione.

A mente della Commissione il trasferimento di competenze agli Esecutivi condurrebbe, soprattutto nei Comuni più popolosi, a una burocratizzazione del processo di naturalizzazione che, dato il consistente numero di pratiche di naturalizzazione, si tradurrebbe probabilmente nell'affidare ai funzionari comunali e cantonali il compito di verificare in concreto, per esempio attraverso un colloquio o un formulario, l'idoneità dei candidati ad acquisire la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

3. Garanzia del diritto alla motivazione

La Commissione non condivide quanto traspare dal testo dell'iniziativa, ovvero che lasciando la competenza ai legislativi si comprometterebbe il rispetto dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 15b LCit.

La Commissione della legislazione sottolinea inoltre il positivo ruolo svolto in molti Comuni dalle commissioni dei legislativi comunali che, con buon senso e discrezione, esaminano le richieste di naturalizzazione, attraverso colloqui personali che, per quanto possibile, consentono di valutare il grado di idoneità del candidato all'attinenza comunale e di giungere a una decisione motiva in materia.

È vero, come scrivono i firmatari dell'iniziativa, che può succedere che il Legislativo comunale sovverta le indicazioni delle commissioni preposte; premesso che ciò è finora avvenuto solo in rarissimi casi, va detto che sia da un profilo amministrativo sia giudiziario esistono adeguati strumenti per tutelare i diritti del candidato cui la cittadinanza/attinenza fosse stata rifiuta senza motivazione.

La Sezione degli enti locali ha emanato una circolare del 25 giugno 2010 che prevede la prassi da seguire in questi (rari) casi; secondo questa circolare in caso di decisione di rifiuto non motivato occorre rinviare l'incarto al Municipio, il quale *"raccoglierà le motivazioni negative presso i consiglieri comunali, eventualmente tramite schede che mantengano l'anonimato; accorderà il diritto di essere sentito agli interessati; riformulerà il messaggio municipale e lo trasmetterà al consiglio comunale, tenendo conto della volontà della maggioranza del plenum (inserendo le proprie osservazioni). La nuova proposta negativa dovrà essere accompagnata da una scheda separata che riporta la motivazione destinata alla commissione. In caso di nuova decisione negativa del plenum del consiglio comunale, occorrerà intimare agli interessati la decisione motivata, comprensiva dei mezzi e termini di ricorso"*.

Il Tribunale federale ha dal canto suo ritenuto conforme al diritto federale la prassi adottata dal Cantone di Svitto - dove la competenza è dell'Assemblea comunale - secondo cui *«se un cittadino presenta all'Assemblea comunale una proposta di rifiuto motivata contro una domanda di naturalizzazione approvata dall'esecutivo comunale, l'Assemblea comunale deve pronunciarsi obbligatoriamente. Al contrario, in assenza di domanda di rifiuto, la domanda di naturalizzazione è considerata accettata»* (FF 2005 pag. 6188).

Va infine rilevato che anche un Municipio, di per sé, potrebbe emanare una decisione non motivata: la tesi secondo cui il Legislativo, quasi per sua natura, sarebbe più propenso dell'Esecutivo a "cadere" in questi errori, riflette una ben misera, quanto arbitraria considerazione dei rappresentati del popolo.

Ma, più in generale, vi è poi una considerazione che non deve essere dimenticata e che il rapporto federale ha bene evidenziato: *«gli Svizzeri hanno un forte senso della giustizia e auspicano che le decisioni che riguardano direttamente una persona e i suoi interessi siano oggetto di una motivazione»* (FF 2005 pag. 6186).

La Commissione crede profondamente in questo assunto e ritiene che, pertanto, anche sulla base dell'esperienza finora avuta, non si sia alcun motivo di temere che i legislativi comunali si abbandonino ad atti di arbitrio e di ingiustizia.

4. Garanzia del rispetto della sfera privata

I firmatari dell'iniziativa sostengono che *«quanto invece al rispetto della sfera privata, ci si permetta di dire che mantenendo la competenza ai legislativi essa è semplicemente impossibile da tutelare. Nel nostro Cantone i casi di procedimenti di naturalizzazione finiti sulla stampa a seguito di discussioni nei legislativi comunali e cantonale non sono stati rari, disattendendo chiaramente questa norma»*.

La Commissione ritiene che questa concezione del concetto di *«rispetto della sfera privata»* che rasenta persino la segretezza o quantomeno la confidenzialità, esorbiti abbondantemente dagli intendimenti che il legislatore federale ha inteso perseguire con l'introduzione dell'art. 15c LCit.

Il precitato rapporto federale, proprio a commento dell'art. 15c LCit, indica che tale norma «stabilisce in apertura il principio della protezione della sfera privata (cpv. 1). Ciò nonostante, secondo il capoverso 2, i Cantoni possono prevedere la pubblicazione dei dati personali necessari per la naturalizzazione, come la nazionalità e la durata della residenza. pubblicazione dei dati personali necessari per la naturalizzazione, come la nazionalità e la durata della residenza. Altre informazioni possono essere pubblicate, per quanto siano indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione. Se del caso si potrà ad esempio menzionare l'appartenenza a un'associazione locale, le competenze linguistiche o altre conoscenze chiaramente definite che indicano il grado di integrazione del candidato nella società svizzera. Questa eccezione non legittima tuttavia la pubblicazione di tutte le informazioni personali del candidato alla naturalizzazione. Le informazioni ritenute particolarmente sensibili e che non sono in relazione con l'esame delle domande di autorizzazione, come quelle che riguardano la salute, l'appartenenza razziale, le opinioni religiose, filosofiche, politiche e sindacali, sono quindi escluse dalla pubblicazione. In generale, più la cerchia dei destinatari di queste informazioni è importante, più occorre vegliare alla protezione della vita privata del richiedente. Il capoverso 3 stabilisce quindi che i Cantoni devono tener conto della cerchia dei destinatari quando scelgono le informazioni da pubblicare. In ogni caso, la pubblicazione di informazioni dettagliate sulle condizioni di vita del candidato, in base alle quali si potrebbe dedurre un profilo preciso della sua personalità, è esclusa».

(FF 2005 pag. 6189).

In Ticino non risulta che le domande di naturalizzazione esaminate dai Legislativi comunali e cantonali siano corredate di dati particolarmente sensibili nell'accezione del rapporto federale. L'esperienza insegna che si tratta dei dati basilari, tanto è vero che non sono mancate, anche recentemente, polemiche per naturalizzazioni accordate sulla scorta di informazioni incomplete, in certi casi su aspetti rilevanti (precedenti penali, ecc.).

Più in generale va riconosciuto che se è ammissibile attribuire la competenza all'assemblea comunale - come prevede esplicitamente l'art. 15a LCit - è evidente che i dati necessari a decidere in merito alla naturalizzazione non godono di alcuna particolare tutela. I consiglieri comunali non dispongono in effetti di maggiori informazioni rispetto a quelle di cui disporrebbero tutti i cittadini nella misura in cui la competenza fosse attribuita all'assemblea comunale.

È d'altra parte ragionevole che una persona che intenda aderire a pieno titolo a una comunità metta in condizione i membri di questa comunità di decidere in piena cognizione di causa in merito a tale ammissione.

La situazione attuale è quindi perfettamente conforme, anche da questo profilo, con le esigenze del preminente diritto federale.

5. Esistenza ed efficacia dei rimedi di diritti

L'iniziativa sembra dimenticare che nella legislazione cantonale in materia, in applicazione dell'art. 50a LCit («i Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria») è stato introdotto l'art. 41a LCCit il quale prevede che «contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo [e] contro le decisioni del Gran Consiglio è dato

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo»; a ciò si aggiungono poi le vie di diritto federali previste dall'art. 51 LCit.

In altri termini, come rettamente indicato dal Consiglio di Stato, l'istituzione dei precitati rimedi di diritto fa sì che *«le garanzie di equità e correttezza nell'applicazione del diritto sono peraltro garantite, sia che le competenze decisionali spettino all'esecutivo che al legislativo»*.

In altri termini, se anche i Legislativi dovessero sbagliare, vi sono a disposizione rimedi di diritto che consentono efficacemente di correggere eventuali errori nell'applicazione del diritto federale.

Ciò premesso, l'esperienza di questi ultimi anni dimostra come il processo di naturalizzazione nei Comuni ticinesi non abbia fatto emergere particolari criticità per quanto riguarda l'obbligo di motivazione o la protezione della sfera privata.

A conoscenza della Commissione il Tribunale federale ha dovuto chinarsi in un'unica occasione su un caso ticinese: in quell'occasione il Consiglio comunale di Arbedo-Castione, a fronte del preavviso positivo del Municipio e della Commissione delle petizioni, aveva respinto senza alcuna motivazione la domanda di naturalizzazione di cinque cittadini turchi (genitori e tre figli, cfr. decreto 16 marzo 2009 della ICDP, incc. nn. 1D_2/2009, 1D_4/2009 e 1D_6/2009).

6. Valore aggiunto delle naturalizzazioni decise dai Legislativi

La Commissione ritiene inoltre come i firmatari dell'iniziativa non abbiano tenuto in alcun conto - tanto è vero che neppure ne fanno menzione - gli indubbi vantaggi legati all'attribuzione della competenza ai Legislativi in materia di naturalizzazioni.

In effetti, ben al di là della tutela di una tradizione e di una prassi consolidate in Ticino, va rilevato come la concessione dell'attinenza e della cittadinanza costituiscono un significativo atto di accoglienza a pieno titolo all'interno della comunità.

La legittimità di tale atto è quindi tanto più significativa e preziosa, quanto l'organo chiamato a decidere è più rappresentativo della comunità di accoglienza.

In una democrazia semi-diretta come quella che conosciamo in Svizzera e in Ticino il Legislativo (comunale e cantonale) è l'organo istituzionale più propriamente deputato alla rappresentanza della sovranità popolare.

Ritenuto che la procedura attualmente seguita in Ticino è rispettosa della legge federale e rispetta i diritti dei richiedenti (in particolare obbligo di motivazione e tutela della sfera privata), non vi sono motivi per ridurre, in un certo senso, la portata e il significato della decisione di concedere la cittadinanza/attinenza.

V. CONCLUSIONI

In considerazione delle motivazioni esposte in precedenza la maggioranza della Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare 22 giugno 2009 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e

cofirmatari per il Gruppo socialista *per la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (passaggio agli Esecutivi della competenza in materia di concessione della cittadinanza).*

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Maurizio Agustoni, relatore

Beretta Piccoli L. - Celio - Galusero -

Ghisolfi - Giudici - Mellini - Paparelli -

Pedrazzini - Rückert - Viscardi (con riserva)